



# COMUNE DI TREVISO

---

area: I

codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA  
DEL 06/04/2020

OGGETTO: Assegni per la maternità dei Comuni (art. 74 c. 1 del D. Lgs. 151/2001 e ss.mm.ii. – misura intera) eventi 2019/2020. Approvazione elenco beneficiarie (n. 06) e non (01).

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che l'art. 74 del D. Lgs. 151/2001, di recepimento dell'art. 66 della L. 448/98, ha regolamentato le diverse forme di tutela e sostegno della maternità e della paternità, in particolare prevedendo la concessione degli assegni di maternità dei Comuni alle donne residenti, sia in "misura intera" (comma 1) ovvero come "quota differenziale" (comma 6) in favore delle cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, che non beneficiano di altri trattamenti indennitari per lo stesso evento,

Tenuto conto di quanto disposto in materia di accesso alle prestazioni sociali – tra cui anche quelle di maternità - da parte dei cittadini di Paesi Terzi:

- dall'art. 27 D. Lgs. n. 251/2007 di recepimento della Direttiva 2004/83/CE (art. 28) e dagli artt. 2 e 4 del Regolamento CE 883/2004 (cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti, cittadino titolare di protezione sussidiaria, cittadino apolide e suoi familiari e superstiti);
- dagli artt. 19 e 23 del D. Lgs. 30/2007 di recepimento della direttiva 2004/38/CE (art. 24) (cittadini familiari del cittadino dell'Unione Europea o italiano);
- dall'art. 13 della L. 97/2013 a favore dei cittadini di Paesi Terzi titolari del Permesso di Soggiorno UE per Soggiornanti di Lungo Periodo;
- dall'art. 12 c. 1 lett. e) della direttiva 2011/98/UE (recepita nel ns. ordinamento con D. Lgs. 40/2014) in relazione ai cittadini di Paesi Terzi titolari di Permesso Unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e relative eccezioni così come indicato all'art. 1 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 40/2014;
- dagli Accordi Euromediterranei per i cittadini/lavoratori del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia;
- dal Regolamento CE 883/2004 artt. 2, 3 e 4;
- dall'art. 1 del Regolamento UE 1231/2010 (cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti);

Considerato che la materia di cui trattasi è regolata, oltre che da disposizioni nazionali, anche da quelle europee, che prevedono la parità di trattamento e il divieto di discriminazione per alcune categorie di cittadini di Paesi Terzi come sopra riportate;

Tenuto conto che, in caso di contrasto tra la norma interna (statale) e il diritto dell'Unione Europea, è prevista la disapplicazione della norma interna a favore della disposizione europea, in virtù dell'art. 11 della Costituzione Italiana e del principio della prevalenza del diritto dell'Unione, come già chiarito da diverse sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al fine di evitare inutili contenziosi giudiziari particolarmente onerosi per gli Enti locali;

Preso atto che le domande di maternità di cittadine di Paesi Terzi, se presentate sprovviste del titolo di soggiorno, perché in fase di rilascio/rinnovo, devono essere corredate della ricevuta, attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno previsto dalla normativa (kit postale o ricevuta della Questura);

Considerato che i comuni, in virtù di quanto sopra indicato, tengono in sospenso le domande di cui sopra fino all'esibizione del titolo (in formato elettronico o cartaceo) da parte dell'interessata, eventualmente anche oltre il termine dei sei mesi previsti per il perfezionamento della pratica (la data di rilascio dei titoli deve essere precedente al suddetto termine);

Tenuto conto che, in data 20/05/2019 (ns. prot. 75198/2019) e successivamente l'8/07/2019 (ns. prot. 0101729/2019), il Comune di Treviso ha stipulato apposite convenzioni con i CAAF operanti nel territorio per le elaborazioni relative alla richiesta di prestazioni agevolate a favore degli utenti residenti (biennio 2019/2020), tra cui anche la raccolta delle istanze relative agli assegni di cui in premessa;

Riscontrato che, anche in virtù di quanto sopra indicato, si sono regolarizzate n. **06** pratiche rispetto a quelle trasmesse dai CAAF aderenti alla sopra specificata convenzione, relative alla richiesta degli assegni per la maternità dei comuni in "misura intera - eventi 2019 (n. 05) e 2020 (n. 01);

VERIFICATO che:

✍ in relazione a n. **01** pratica, dettagliata nella seconda parte dell'allegato alla presente, la data di rilascio del Permesso di Soggiorno Elettronico della figlia nuova nata è successiva al termine ultimo per il perfezionamento di tutti i requisiti necessari per il riconoscimento dell'assegno ai sensi della normativa vigente (entro sei mesi dalla data del parto - art. 24 c. 5 DPCM n. 452/2000) e ritenuto, pertanto, di procedere al diniego;

Preso atto che l'INPS - Direzione Provinciale delle Prestazioni a Sostegno del Reddito di Treviso - con PEC ns. prot. n. 40519/2020 del 25/03/2020 ci ha invitato ad annullare la domanda di maternità dei comuni, relativa alla beneficiaria di cui al n. 5 dell'allegato alla determinazione dirigenziale n. 172 del 17/02/2020 (regolarmente trasmessa con distinta n. 202000301155 del 17/02/2020), poiché la stessa presenta i requisiti per richiedere all'Istituto il pagamento diretto dell'indennità di maternità e ritenuto, quindi, di procedere con l'annullamento d'ufficio di quanto già concesso;

Vista la normativa in materia e, in particolare, la previsione dell'art. 74 c. 6 D. Lgs. n. 151/2001, secondo la quale, l'assegno di maternità è corrisposto dal comune per la sola "quota differenziale", qualora la richiedente usufruisca/abbia già usufruito di altri trattamenti previdenziali di maternità di importo inferiore e riservandosi, pertanto, di determinare con ulteriore successivo provvedimento l'eventuale quota differenziale spettante dopo che l'Istituto avrà determinato la somma da liquidare con pagamento diretto;

Ritenuto, pertanto, di concedere il beneficio alle relative richiedenti in possesso dei requisiti, per l'importo indicato nel dispositivo, subordinandone il pagamento alla verifica da parte dell'INPS - in qualità di soggetto erogatore - circa l'eventuale presenza di altri benefici per lo stesso evento;

Visto il disposto dell'art. 18 del D.P.C.M. 21.12.2000 n. 452, che stabilisce che gli assegni per il nucleo familiare e di maternità sono concessi ovvero respinti con provvedimento del comune, che trasmette poi all'INPS l'elenco dei beneficiari e i dati necessari per il pagamento degli assegni in quanto aventi diritto ai sensi di legge;

Viste le disposizioni contenute negli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**DETERMINA**

1. di dare atto che le domande presentate dalle richiedenti indicate nella prima parte dell'allegato al presente provvedimento, che forma parte integrante dello stesso, hanno i requisiti previsti ai sensi di legge (statale ed europea) per il riconoscimento dell'assegno di maternità dei comuni, per l'importo accanto a ciascuna indicato (n. **06** misura intera);
2. di dare atto che i benefici concessi con il presente provvedimento ammontano a complessivi € 10.400,35.= e saranno liquidati dall'INPS, previa verifica da parte dell'Istituto di altri trattamenti indennitari di maternità concessi;
3. di procedere con l'annullamento d'ufficio della pratica così come comunicato dall'INPS – Direzione Provinciale delle Prestazioni a Sostegno del Reddito (ns. prot. n. 40519/2020) della domanda di maternità dei comuni regolarmente trasmessa con distinta n. 202000301155 del 17/02/2020, relativa alla beneficiaria di cui al n. 5 dell'allegato alla propria determinazione dirigenziale n. 172 del 17/02/2020, poiché in possesso dei requisiti per richiedere all'INPS l'indennità di maternità con pagamento diretto;
4. di riservarsi di determinare con ulteriore successivo provvedimento l'eventuale quota differenziale spettante alla richiedente sopraindicata dopo che l'Istituto avrà determinato l'importo da liquidare con pagamento diretto;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto secondo quanto disposto dal D. Lgs. 33/2013 e smi, omettendo però quella dell'allegato elenco delle beneficiarie ai sensi del comma 4 dell'art. 26 del citato decreto;
6. di trasmettere all'INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, sede di Treviso, secondo specifiche fornite dallo stesso Istituto, i dati delle beneficiarie e gli estremi necessari al pagamento dell'assegno, pagamento che potrà avvenire previa esclusione - da parte del competente ufficio Prestazioni di sostegno al reddito dell'INPS - di eventuali erogazioni di indennità per lo stesso evento a favore delle beneficiarie di cui all'allegato;
7. di effettuare la comunicazione di concessione dell'assegno, nonché dell'annullamento del beneficio disposto d'ufficio, alle relative richiedenti.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA